



Informativa per la clientela di studio
del 20.05.2019

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: L'OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo segnalarLe l'obbligo a partire **dal 1° luglio 2019** per gli operatori IVA che hanno avuto nel 2018 un **volume d'affari superiore ad euro 400.000,00** di adeguarsi al nuovo adempimento della **memorizzazione elettronica** ed **invio all'Agenzia delle Entrate** dei **corrispettivi**.

QUADRO NORMATIVO

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019":

- a decorrere **dall'1.1.2020** scatta l'**obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate** per i **commercianti al minuto e soggetti assimilati** di cui al citato art. 22;
- la decorrenza di tale obbligo è **anticipata all'1.7.2019** per i soggetti con **volume d'affari superiore a € 400.000**.

Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, la norma fa **generico riferimento al "volume d'affari"** specificando che:

- nel caso in cui lo stesso soggetto **eserciti più attività**, va considerato il **volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate**, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta / fattura;
- va fatto riferimento al **volume d'affari relativo al 2018** (desumibile da rigo **VE50** del **mod. IVA 2019**);
- i soggetti che **hanno iniziato / iniziano l'attività nel 2019** sono **automaticamente esclusi dall'obbligo in esame per il 2019**, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria;
- **i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018** devono fare il **ragguaglio ad anno**.

L'invio telematico dei corrispettivi giornalieri **fa venir meno l'obbligo di:**

- **certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante l'emissione dello **scontrino fiscale** ovvero della **ricevuta fiscale**. In luogo di detti documenti, "per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni" è prevista l'**emissione del c.d. "documento commerciale"**;
- **annotazione nel registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24, DPR n. 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie** per poter effettuare le **liquidazioni IVA** nonché per la **contabilizzazione** degli incassi ai **fini II.DD.**

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo in esame riguarda "**i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22**", DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



- **le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto** in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
- **le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate in pubblici esercizi (*bar, ristoranti*), nelle mense aziendali;
- **le prestazioni di trasporto di persone** nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- **le prestazioni di servizi** rese nell'esercizio di imprese **in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'**abitazione dei clienti**;
- **le operazioni esenti** indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art.10;
- **le attività di organizzazione di escursioni, visite** delle città, **giri turistici ed eventi similari**, effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

SOGGETTI ESONERATI

Il MEF con D.M. del 10.05.2019 ha previsto una serie di esoneri riferiti alle tipologie di attività svolte. L'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non trova applicazione (indipendentemente dal volume d'affari del contribuente):

→ **in fase di prima applicazione (dunque in via transitoria);**

→ per le seguenti **operazioni**:

OPERAZIONI ESONERATE IN FASE PRIMA APPLICAZIONE	ADEMPIMENTI
<p>1) operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, in base alle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• art. 2 del DPR 696/1996 (elencate nella tabella di seguito indicata);• D.M. 13/02/2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione/rendicontazione del pagamento);• D.M. 27/10/2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione/teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte/professione – cd. “e-commerce diretto”) <p><u>L'esonero cesserà con emanazione di un ulteriore D.M.</u></p>	Registrazione nel registro dei corrispettivi
<p>2) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, eserciate con qualsiasi mezzo, per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- i biglietti di trasporto, inclusi quelli emessi da biglietterie automatiche- assolvono la funzione di certificazione fiscale, <p>in base a quanto già disposto dal DPR 696/1996 e L. 413/1991</p>	

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



<p>3) vengono esonerate fino al 31/12/2019 (indipendentemente dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere) le operazioni, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• collegate/connesse a quelle di cui sopra• marginali rispetto:<ul style="list-style-type: none">✓ a quelle a quelle di cui sopra✓ a quelle per le quali vi è l'obbligo di emettere fattura. <p>Marginalità: si considerano effettuate in via marginale "le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018"</p>	<p>a) Registrazione nel registro dei corrispettivi b) Documentazione con rilascio di scontrino o ricevuta</p>
<p>4) operazioni di cessioni/prestazioni effettuate a bordo di una nave/aereo/treno durante un trasporto internazionale (ad es. una cessione a bordo di una nave durante una crociera internazionale)</p>	
<p>N.B.: i soggetti che effettuano le predette operazioni hanno la facoltà di procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.</p>	

OPERAZIONI ESONERATE DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE (DPR 696/1996, art. 2)
• cessioni di tabacchi e generi di monopolio
• le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale ex art. 34 c. 1 Dpr 633/72
• cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo
• cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d'antiquariato
• prestazioni rese da notai per le quali sono previsti onorari/diritti/compensi in misura fissa, nonché i protesti di cambiali/assegni bancari
• operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica ex D.lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta di giocate
• somministrazioni alimenti/bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite da enti pubblici/assistenza e beneficenza
• prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese con taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
• prestazioni di custodia/amministrazione di titoli ed altri servizi resi da banche e intermediari finanziari

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



<ul style="list-style-type: none">• cessioni e prestazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni relative al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, effettuate dagli esercenti l'attività di trasporto
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività solo verso disabili
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle auto-scuole
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni effettuate in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolari in base a convenzioni
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni rese da rammendatrici/ricamatrici senza collaboratori/dipendenti
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori/dipendenti
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni rese da impagliatori/riparatori di sedie senza dipendenti/collaboratori
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni di cardatura lana/rifacimento di materassi rese nell'abitazione dei clienti da soggetti senza dipendenti/collaboratori
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti senza collaboratori/dipendenti
<ul style="list-style-type: none">• cessioni dai venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini senza attrezzature motorizzate, e comunque da soggetti che, senza attrezzature, commerciano beni di modico valore, esclusi gli operanti nei mercati rionali
<ul style="list-style-type: none">• somministrazioni alimenti/bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
<ul style="list-style-type: none">• cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate
<ul style="list-style-type: none">• somministrazioni alimenti/bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi per il cliente
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione/pagamento del corrispettivo viene effettuata con apparecchi elettronici, indipendentemente dalla presenza di personale
<ul style="list-style-type: none">• cessioni/prestazioni poste in essere dalle ASD che si avvalgono della disciplina ex L. 398/1991, nonché dalle associazioni non lucrative lucro e dalle associazioni pro-loco
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie, servizi di deposito bagagli, l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici e le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici
<ul style="list-style-type: none">• cessioni di beni poste da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza ("E-commerce indiretto"), solo per dette cessioni
<ul style="list-style-type: none">• cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche ex art. 2 della L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34 del DPR 633/1972
<ul style="list-style-type: none">• cessioni/prestazioni poste in essere da enti pubblici, istituzioni di assistenza e beneficenza, enti di previdenza, USL, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie comunali

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



<ul style="list-style-type: none">• prestazioni relative al servizio telegrafico rese dall'Ente poste
<ul style="list-style-type: none">• attrazioni e intrattenimenti specifiche, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a certe soglie
<ul style="list-style-type: none">• prestazioni di servizi effettuate da apposite imprese, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito

Attività marginali ed operazioni connesse

I dettaglianti esonerati potranno continuare a certificare in modo non elettronico fino al 31/12/2019:

- **tutte le operazioni collegate o connesse alle attività proprie**, esonerate ai sensi dell'art. 2 Dpr 696/96; con concetto che risulta più ampio rispetto alle operazioni "accessorie" (in tal senso non vi sarà alcun obbligo che l'addebito avvenga nel medesimo momento).

Esempi:

- un tabacchino potrà non certificare in modo telematico la cessione degli accendini (in quanto operazione collegata alla cessione dei tabacchi), per i quali continuerà ad emettere l'ordinario scontrino
- analogo concetto della società di locazione immobiliare che conceda l'immobile in esenzione da Iva (art. 10 n. 8 Dpr 633/72, rientrando così tra i soggetti assimilati dettaglianti, ex art. 22 n. 6 Dpr 633/72): potrà evitare di dotarsi di un Registratore telematico anche per gli eventuali riaddebiti delle utenze, delle spese condominiali, e così via.

- **le operazioni marginali** rispetto:
 - **alle operazioni con obbligo di emissione di fattura**

Esempi: un imprenditore esercita in prevalenza dell'attività di grossista; tuttavia all'autorizzazione anche per la vendita al dettaglio. Nel mod. Iva 2019 ha indicato un volume d'affari (VE50) di €. 500.000:

- da luglio 2019 potrà evitare di inviare i corrispettivi telematici per le vendite al dettaglio
- fino ad un importo di vendite complessivamente inferiori a €. 5.000.

La fattispecie potrà verificarsi anche nei rari casi in cui il dettagliante emetta numerose fatture; si pensi al ristorante che emette un numero di fatture alle imprese per le convenzioni pasto dei dipendenti per un importo nettamente superiore rispetto agli altri corrispettivi.

- **alle operazioni dell'art. 2 Dpr 696/96**: in tal caso si tratta di operazioni non collegate/connesse a questi ultimi attività, che rimarranno comunque esonerate dall'obbligo telematici.

Esempio: il tabacchino dell'esempio precedente potrà evitare il corrispettivo telematico per la cessione di gadget nel caso in cui i relativi corrispettivi siano inferiori all'1% del volume d'affari 2018.

In tal caso si noti che le vendite di tabacchi non attribuiscono volume d'affari (pertanto l'1% di tale volume d'affari dovrebbe risultare essere un importo irrisorio).

N.B.: rimane l'obbligo di emissione di **fattura laddove richiesta dal cliente** non oltre il momento di effettuazione dell'operazione; in tal caso **non ricorre alcun obbligo di certificazione** (né con le nuove modalità telematiche, né con le vecchie modalità cartacee).



Cessioni di carburante e vending machine

Il decreto dispone che per quanto riguarda:

- le cessioni di benzina/gasolio utilizzati come **carburanti per motori**
- le cessioni/prestazioni effettuate tramite **distributori automatici** (cd. “vending machine”)

resta ferma la specifica disciplina prevista dall’art. 2, co. 1-bis e 2, del D.lgs. 127/2015, relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

ART. 2	CONTENUTO DELLE NORMATIVA DI SETTORE (D.LGS. 127/2015)
Co. 1-bis (aggiunto dalla L.205/2017)	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE La memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono decorsi per quanto attiene la cessione di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è stata disciplinata dal Provv. 28/05/2018, con il quale, oltre a definire i dati da trasmettere, le regole tecniche, i termini e le modalità di invio, ha stabilito la decorrenza degli obblighi: <ul style="list-style-type: none">• limitandolo dal 1/07/2018 ai soli soggetti passivi Iva che gestiscono impianti ad “elevata automazione” (il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato; devono essere muniti di sistemi automatizzati di tele rilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante;• mentre in qualsiasi altro caso l’obbligo decorre come per la generalità dei dettaglianti (DL 87/2018).
Co. 2 (modificato dal D.L. 193/2016)	VENDING MACHINE A decorrere dal 1/04/2017 , la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni/prestazioni tramite distributori automatici . Con Provv. dell’Agenzia possono, tra l’altro, essere stabiliti termini differiti di entrata in vigore

In modo **analogo** a quanto visto in precedenza per le **operazioni marginali**, viene previsto che,

- **fino al 31/12/2019**, gli **esercenti** impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri
- **per le operazioni ex art. 22 del DPR 633/1972**, diverse da quelle di **cessioni di benzina/gasolio utilizzati come carburanti per motori**, i cui **ricavi/compensi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno 2018**.

Nota: in considerazione di quanto sopra, tali **operazioni** continuano ad essere assoggettate all’obbligo di **certificazione e registrazione dei corrispettivi**; tuttavia, resta ferma la **possibilità per gli esercenti** impianti di distribuzione di carburante di effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Va inoltre evidenziato che i **soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**.

CENSIMENTO, ATTIVAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi **va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati**, che il citato Provvedimento 28.10.2016 individua nei **Registratori Telematici (RT)**

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



costituiti da “componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”.

Per essere utilizzato ai fini in esame, il **Registratore telematico** deve essere **attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate**, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia

(https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori)

Accreditamento sito Agenzia delle Entrate

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è **necessario che l’esercente (o un suo delegato e/o intermediario) provveda ad accreditarsi** mediante l’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Censimento – Attivazione – Messa in servizio

Il **Registratore Telematico** risulterà:

- **“censito”** quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, **ottiene esito positivo alla “Richiesta di Certificato Dispositivo”** che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);
- **“attivato”** nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla partita IVA dell’esercente “titolare” dei corrispettivi;
- **“in servizio”** nel momento in cui viene **utilizzato per la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico risulterà **“in servizio”** a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l’effettuazione dell’operazione, **il Registratore produce un “documento commerciale”** in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

L’attivazione si conclude con **il rilascio di un QR CODE**.

Nell’**apposita area riservata** presente sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato:

1. **il QR CODE da applicare sull’apparecchio**, in luogo visibile ai clienti;
2. **le informazioni acquisite dall’Agenzia (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT)**. Tali informazioni costituiscono **il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico (che va a sostituire quello cartaceo, che viene quindi meno)**.

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, **al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette** all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la **ricezione del file** da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è **attestato mediante l’esito di ricezione**.

In caso di **esito negativo** le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato **entro 5 giorni lavorativi successivi** alla comunicazione di scarto.

In caso di **mancato / irregolare funzionamento del Registratore Telematico**, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento / ci si doti di altro Registratore in servizio, l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un **apposito registro** che può essere tenuto anche in modalità informati-

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



ca.

UTENTI “MULTICASSA”

Per gli esercenti che operano **con almeno 3 punti cassa** per ogni singolo punto vendita, la memorizzazione/trasmisione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa **può essere effettuata mediante un unico “punto di raccolta”**.

Il “punto di raccolta” può essere costituito da un **Registratore Telematico collegato** ai singoli punti cassa che funge da “Server di consolidamento – Registratore Telematico” ovvero da un **Server-RT**, collocato nel singolo punto vendita. In tali casi deve essere **predisposto un protocollo di scambio dei dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati**.

Con riferimento ai soggetti in esame (che operano con più punti cassa – almeno 3 – per punto vendita) si evidenzia che, in caso di **memorizzazione e trasmissione dei dati tramite un Registratore Telematico collegato / Server-RT**, anziché autonomamente per singolo punto cassa / Registratore Telematico:

- è richiesta la **certificazione annuale del bilancio d’esercizio** e
- **la conformità dei processi contabili / amministrativi deve essere effettuata da una Società di Revisione**.

In tali casi è altresì richiesta l’adozione di un **processo di controllo relativamente alla conformità dei sistemi informatici** coinvolti nel processo di memorizzazione e trasmissione dei dati.

CREDITO D’IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

- **acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;**
- **adattare, se possibile, quello già in uso**, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;

il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di **un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento**.

Detto credito d’imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** .

IN ALCUNI CASI E’ POSSIBILE EVITARE LA SPESA DEL REGISTRATORE TELEMATICO

L’informazione di maggiore interesse che emerge dal Provvedimento n. 99297/2019 del 18.04.2019 è quella che apre la strada alla **possibilità di evitare la spesa legata all’acquisto di un Registratore Telematico o adattamento del misuratore fiscale** in essere.

Infatti, come prima accennato, viene precisato, mediante inserimento del punto 1.11 nell’originario provvedimento n. 182017/2016 che **“la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”**.

Secondo quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si apprende che **tale applicazione sarà fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)** e che consentirà anche di **generare il documento commerciale** di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, ovvero il documento già ora rilasciato dai soggetti che trasmettono i corrispettivi telematicamente, il c.d. **“scontrino non fiscale”**.

La possibilità di utilizzare un’applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che **consente di immaginare l’utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all’applicazione che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) come una**

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



STUDIO DUÒ
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

sorta di registratore di cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una “ricevuta” da rilasciare al cliente.

Si tratta di una soluzione che – fatto **salvo la verifica delle effettive potenzialità dell’applicazione** – potrebbe risultare di particolare interesse per tutti quei soggetti che hanno scarsa movimentazione, in particolare a quelli che oggi documentano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale.

Nel ricordare che siamo a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Duò

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it